COMMISSIONE EUROPEA



Bruxelles, 27.2.2018 C(2018) 1200 final

Signor Presidente,

La Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per il parere espresso in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali (COM(2017) 375 final).

La proposta mira a prevenire l'importazione e il deposito nell'Unione europea di beni culturali esportati illegalmente da un paese terzo. Questo traffico illecito favorisce la criminalità organizzata, il finanziamento del terrorismo, il riciclaggio di capitali e l'evasione fiscale e contribuisce alla dispersione dell'identità culturale e del patrimonio culturale dei paesi d'origine.

La proposta fa seguito a una legislazione ad hoc volta a vietare il commercio di beni culturali provenienti dall'Iraq e dalla Siria (regolamento (CE) n. 1210/2003 e regolamento (UE) n.36/2012) e accorda un'attenzione particolare al patrimonio a rischio, come i reperti archeologici nei paesi terzi in cui sono in corso conflitti armati o sono avvenute catastrofi naturali.

La Commissione è lieta che il Senato della Repubblica condivida il parere che sia necessaria un'azione a livello dell'Unione europea, come previsto nella proposta, per introdurre norme armonizzate.

La Commissione accoglie con favore l'ampio sostegno del Senato della Repubblica sui controlli doganali alle frontiere esterne dell'Unione, ma ne rileva i dubbi circa l'adeguatezza di un unico limite minimo di età di 250 anni, applicabile, a tutti i livelli, a tutte le categorie di beni culturali che dovrebbero essere oggetto delle misure. Come indicato in precedenza, la proposta intende realizzare un giusto equilibrio fra, da un lato, la protezione del patrimonio culturale particolarmente vulnerabile e oggetto di interesse dei terroristi e delle altre fazioni belligeranti in paesi terzi, e, d'altro lato, l'evitare di ostacolare in modo sproporzionato gli operatori commerciali in beni culturali legittimi e rispettosi della legge.

On. Pietro GRASSO Presidente del Senato della Repubblica Piazza Madama, 1 IT – 00186 ROMA Mentre la definizione di beni culturali rispecchia la formulazione della convenzione adottata nel 1970 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)¹, i controlli doganali basati su requisiti documentali sono incentrati sui beni culturali che sono più vulnerabili e oggetto di scambi che contribuiscono al finanziamento del terrorismo. La proposta delega di poteri alla Commissione per modificare la soglia di età minima risponde all'esigenza di adeguarsi rapidamente a eventuali cambiamenti dei percorsi di tali traffici illeciti, alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento.

La Commissione prende in seria considerazione le riserve espresse dal Senato della Repubblica per quanto riguarda la creazione di una banca dati elettronica per la registrazione e lo scambio di informazioni fra le autorità degli Stati membri. La banca dati sarà centralizzata e gestita dalla Commissione, con il contributo degli Stati membri e degli operatori.

Per quanto attiene al mantenimento degli accordi più rigorosi al momento vigenti in specifici Stati membri, la Commissione è a conoscenza di un solo Stato membro (Grecia) in cui è attualmente obbligatorio ottenere una licenza di importazione, ma solo per quanto riguarda i beni culturali archeologici. L'Italia è dotata di un regime di licenze d'importazione su mera base facoltativa: tali licenze, cioè, sono rilasciate solo su richiesta di un importatore.

La Commissione è lieta di fruire dell'opportunità di fornire chiarimenti in merito alla proposta. In particolare, per quanto riguarda il coinvolgimento di altre autorità nazionali oltre alle dogane, sono le autorità culturali ad avere le competenze necessarie per verificare la provenienza lecita dei beni culturali e sono pertanto destinate a essere quelle designate dagli Stati membri per il rilascio dei titoli di importazione per le categorie più sensibili dei beni culturali. Esse dovrebbero inoltre essere incoraggiate a fornire assistenza alle autorità doganali nelle loro mansioni, nel caso in cui vi siano dichiarazioni dell'importatore.

Per quanto riguarda il trattenimento temporaneo, la Commissione prende in seria considerazione le riserve espresse dal Senato della Repubblica ed esaminerà la questione con attenzione, naturalmente a condizione che non vi siano discriminazioni derivanti da una disparità di trattamento dei beni culturali negli Stati membri. La Commissione tiene conto anche dei suggerimenti del Senato della Repubblica in merito alla disposizione relativa all'organizzazione di sessioni di formazione e sviluppo di capacità e di campagne di sensibilizzazione negli Stati membri (articolo 11 della proposta).

¹ Convenzione dell'UNESCO del 1970 concernente le misure da prendere per impedire e vietare l'importazione, l'esportazione e i trasferimenti illeciti di beni culturali Diverse categorie elencate sono indicative e consentono già di includere articoli quali gli originali di testi letterari e i beni relativi alle arti dello spettacolo.

Il parere del Senato della Repubblica è stato trasmesso ai rappresentanti della Commissione nei negoziati in corso con i colegislatori e alimenterà tali discussioni. Attualmente, a livello del Consiglio (gruppo "Unione doganale) è stata portata a termine una prima lettura della proposta e il dibattito continuerà nel 2018 sotto la presidenza bulgara. Le discussioni con il Parlamento europeo inizieranno quando sarà nominata una commissione competente per esaminare la proposta.

Confidando che i chiarimenti forniti rispondano alle questioni sollevate, la Commissione auspica di proseguire in futuro il dialogo politico con il Senato della Repubblica.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della nostra più alta considerazione.

Frans Timmermans Primo vicepresidente Pierre Moscovici Membro della Commissione